

Sentenza N. 10202/11
 Spese. # 31.10.11
 Depositate # 12.11.11
 R. # 4773/11
 Cre. N. 66913/11
 Rep. N. _____
ESENTE DA IMPOSTE
DI BOLLO E DIRITT.
ART 46 LG 374/91

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO
V SEZIONE CIVILE

Dott. Alberto Polotti di Zumaglia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

24 NOV 2011

Proscritto _____
 P. # _____
 Avv. Autore
 App. _____
 Torino. _____

Nella causa civile iscritta al n.ro 4773/11 del Ruolo Generale fra

S s.a.s. in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Torino ed elettivamente domiciliata in Torino, p.za Statuto n. 26 presso lo studio dell'avv. Cristiana Cantatore che la rappresenta e difende come da delega in atti

Attrice

Contro:

Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Milano, ed elettivamente domiciliata in Torino, v. Cardinal Maurizio n. 8f presso lo studio dell'avv. Maurizio Curti che la rappresenta e difende come da delega in atti

Convenuta

Nonché contro:

Massimo residente in C _____, v. G: _____ o n. 10

Altro Convenuto CONTUMACE

Oggetto: Richiesta di risarcimento danni per sinistro da circolazione stradale.

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

Voglia l'Onorevole Giudice di Pace, Contrariis reiectis
IN VIA ISTRUTTORIA

Disporre per il caso di necessità, l'esperimento delle prove per testi sui fatti dedotti in citazione ai capi 1- 9 nonché ai capi 10 – 14 dedotti con la presente memoria da intendersi preceduti dal "Vero che..." quali capi di prova, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi

NEL MERITO

Accertata la responsabilità esclusiva del sig. F1 Massimo, dichiarare tenuta e quindi condannare la convenuta Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Milano, v. Marco Ulpio Traiano 18, al risarcimento in favore della conchiudente della somma complessiva di euro 672,00 per le causali di cui in atti oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di accadimento sino al saldo effettivo o somma veriore determinanda in corso di causa, il tutto nei limiti dell'esenzione fiscale.

Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali e degli onorari del presente giudizio, comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro.



Per la Convenuta Italiana Assicurazioni s.p.a.:

Piaccia al Giudice di Pace Ill.mo

Disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni

Assolvere parte convenuta da qualunque avversaria domanda

Con il favore delle spese di lite (da maggiorarsi di addizionale ex art. 14 TPF, CPA ed IVA)

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato il 6/12/2010 all'Assicurazioni s.p.a. la s.a.s. conveniva in giudizio la suddetta destinataria di tale atto dichiarando di agire in qualità di cessionaria del credito vantato dalla sig.ra (Pasqualina e chiedendo il pagamento di somme rappresentate dal costo del noleggio di veicolo sostitutivo per il periodo di tempo occorrente all'esecuzione delle riparazioni dei danni provocati al veicolo della stessa sig.ra () Pasqualina.

Precisava poi l'attrice: che il 18/8/2010 in Ciriè la Mazda MX5 targata DI assicurata per la RCA presso l'It Assicurazioni s.p.a. di proprietà della sig.ra () Pasqualina e condotta da () Giuliano mentre effettuava manovra di svolta a destra previa regolare segnalazione veniva urtata sulla destra dal motoveicolo Aprilia RX 125 targato TO4434 5 assicurato per la RCA presso la : Mutua

Assicurazioni di proprietà di [redacted] sia Fabio ma condotto da [redacted] la Massimo che la superava sulla destra ; che per le riparazioni del veicolo necessitarono otto giorni di lavoro e che per sopperire alla mancanza del veicolo in riparazione si rese necessario il noleggio di altro veicolo con una spesa di euro 672,00 come da fattura della stessa [redacted] s.a.s.; che la sig.ra C [redacted] Pasqualina aveva ceduto alla stessa s.a.s. il credito vantato nei confronti di parte convenuta.

All'udienza del 21/2/2011 il G.d.P. invitava parte attrice ad integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile in ossequio al disposto del comma 3 dell'art. 144 cod. assic. e l'autorizzava al deposito di memoria difensiva visto che l'Italiana Assicurazioni s.p.a si era costituita regolarmente in giudizio depositando comparsa nella quale si era prospettata una serie di eccezioni e difese. Si è infatti eccepito contro l'assicuratore del proprio veicolo è concessa dall'art. 149 cod. assic. al solo proprietario del veicolo medesimo e non ad altri soggetti; si è contestato inoltre che con l'azione come qui proposta si sarebbe indebitamente frazionato il credito; nel merito si è contestato che la sig.ra C [redacted] avesse la necessità di una vettura sostitutiva, dubitando infine della liceità della locazione non risultando l'attrice proprietaria del veicolo stesso prospettando inoltre la possibilità che tale locazione possa rappresentare la prestazione di un servizio finanziario, eccependo infine che la quantificazione dell'ammontare del credito oggetto della cessione non potrebbe essere lasciata al cessionario.

Alla successiva udienza del 23/5/2011 parte attrice contestava con memoria autorizzata le eccezioni di parte convenuta e produceva l'atto di integrazione del contraddittorio regolarmente notificato al responsabile del fatto il quale non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia; il G.d.P. ritenendo la causa di natura documentale invitava le parti a precisare le conclusioni ed a tanto esse provvedevano all'udienza del 31/10/2011 alla quale la causa veniva trattenuta a sentenza

Nel fascicolo di parte attorea è presente lettera raccomandata datata 16/9/2010 ricevuta dall' [redacted] Assicurazioni s.p.a. il 21/9/2010 e dalla [redacted] Mutua di Assicurazioni il 20/9/2010, lettera che contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge. La domanda era dunque proponibile e deve pertanto essere esaminata.

Per quanto riguarda la modalità scelta per la notifica della cessione al debitore ceduto è appena il caso di rilevare che per giurisprudenza costante la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c. non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. (Cass. 18/10/2005 n. 20143 e Cass. 18/10/2005 n. 20144)

E nel caso di specie può dirsi osservata la formalità concessa da quanto appena affermato, tramite l'invio della suindicata raccomandata del 16/9/2010 che comunica l'esistenza della cessione, con la conseguenza che il credito, già trasferito nel patrimonio del cessionario per effetto del contratto di cessione, legittima lo stesso cessionario una volta effettuata la notifica del contratto, a pretendere la prestazione dal debitore. (in punto v. Cass. 16/6/2006 n. 13954)

E' poi il caso di rilevare che per effetto del contratto di cessione il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione e nell'ipotesi dell'esercizio di tali azioni da parte del cessionario contro il debitore ceduto non è necessaria la partecipazione al processo del cedente. (Cass. 18/7/2006 n. 16383)

Per quanto riguarda la cedibilità del credito conseguente al diritto al risarcimento da incidente stradale è poi il caso di ricordare essere stato precisato che " ... il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale, tanto è vero che, in caso di riconoscimento, gli interessi sulle somme dovute decorrono dal fatto e non dall'accertamento giudiziale .

Certezza, liquidità ed esigibilità del credito sono attributi che non operano nella disciplina della cessione, ma sono richiamati dal sistema a proposito di istituti diversi, come quello della compensazione (art 1243 c.c.).

La possibilità che il debito ex delicto non sia riconosciuto non incide sugli effetti della cessione, perché questa forma di invalidità opera in tema di garanzia che il cedente può prestare (art 1266 c.c.) e si traduce nell'obbligo di quest'ultimo di risarcire il cessionario." (così in motivazione Cass. 5/11/2004 n. 21192 non massimata)

Rilevata dunque la liceità della cessione del credito anche quando conseguente a fatto illecito si deve procedere all'esame delle singole eccezioni formulate da parte convenuta, prendendo atto che non si è di fatto contestata la cessione in se .

L'eccezione che l'azione diretta contro il proprio assicuratore non sia consentita che all'assicurato stesso dimentica che non è impedito a questi di cedere qualsivoglia suo credito e quindi anche quello derivante dal fatto illecito e dal contratto di assicurazione, contratto che di per se consentirebbe anche un'eventuale azione per inadempimento.

Per meglio chiarire gli esatti termini della questione si ritiene di ricordare anzitutto essere stato rilevato che " l'obbligazione risarcitoria, anche quando il diritto al risarcimento sia conseguenza di inadempimento contrattuale, non ha natura accessoria rispetto all'obbligazione contrattuale rimasta inadempita, bensì si configura come un'obbligazione autonoma, con la conseguenza che il relativo

credito può costituire oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi e nei limiti dell'articolo 1260 c.c." (Cass. 21/4/1986 n. 2812)

Nel caso di cessione di un credito che si intenda far valere nei confronti del proprio assicuratore a sensi degli articoli 149 e 150 del cod. assic. l'obbligazione risarcitoria trova la sua causa pur sempre nel fatto illecito o meglio nella responsabilità da circolazione di veicoli ed è quindi un'obbligazione autonoma e non accessoria al contratto di assicurazione che si invoca per agire a sensi delle predette norme. Il contratto di assicurazione si pone di fatto come occasione per l'azione che viene fatta valere che ha la sua causa nel fatto illecito e non si vede per quale motivo chi ha un diritto in forza di un contratto ed un altro derivante da obbligazione da fatto illecito non possa cedere entrambi i suoi diritti ad altro soggetto che a sua volta li faccia valere nei confronti del soggetto come l'assicuratore che può essere tenuto a dover mantenere in forza di entrambi tali titoli.

 Sostiene che l'art. 149 impedisca all'assicurato la cessione dei diritti da far valere nei confronti del proprio assicuratore in forza del contratto e del diritto ad essere risarcito del danno da un sinistro stradale solo perché l'art. 2 del d.p.r. n. 254/2006, definendo i danneggiati, fa riferimento al proprietario od al conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro, da un lato, dimentica che il predetto d.p.r. disciplina unicamente le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto (come precisa all'art. 2) non sostituendosi quindi, laddove non lo dica espressamente, a norme di carattere generale e dall'altro che proprio perché tali norme, come in particolare quelle sulla cessione dei crediti, non risultano derogate, non si vede perché si vuole impedirne l'esercizio.

Ad ulteriore conferma della liceità della cessione qui fatta valere che attiene pur sempre ad una voce di un danno che non risulta essere stato altrimenti risarcito e che poteva validamente essere richiesto all'attuale convenuta, può, sia pur indirettamente, fornire ulteriore conferma recente sentenza della Suprema Corte laddove precisò che "il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio ad un terzo (nella specie, il carrozziere incaricato della riparazione dell'auto danneggiata) non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, invece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni." (Cass. 13/5/2009 n. 11095)

Non si vede quindi per quale motivo se si può cedere il diritto relativo alle riparazioni del veicolo non si possa cedere il diritto al rimborso di altre voci di danno come il costo del noleggio di un veicolo sostitutivo.

Tanto precisato si ritiene dunque di respingere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice considerandosi legittima la sua azione quale esercitata in forza del contratto di cessione.

Occorre poi rilevare che nell'oggetto sociale dell'attrice, quale risultante da visura della Camera di Commercio regolarmente prodotta, risulta che essa attrice può effettuare anche il noleggio, la custodia, la locazione e la sublocazione di veicoli stradali; è stata anche prodotta comunicazione della Sig.ra Cigno dalla quale risulta che la Panda targata DZ7777 è stata da questa concessa in locazione alla Sig.ra Cigno che poteva quindi darla regolarmente in sublocazione alla sig.ra Cigno Pasqualina. Che il concedere a noleggio un veicolo regolarmente possa rappresentare prestazione di un servizio finanziario come prospettato dalla difesa dell'assicuratrice non risulta in alcun modo dimostrato per cui anche questa eccezione deve essere respinta.

La prospettata doglianza rappresentata da un frazionamento del credito non pare a sua volta accoglibile posto che se il credito nel suo complesso trova la sua origine nel diritto al risarcimento del danno è pur vero che nel presente caso non è stata contestata la circostanza che è stata risarcita la parte di danno corrispondente al costo delle riparazioni del veicolo, così riconoscendosi la responsabilità esclusiva del F1 Massimo in ordine al verificarsi del sinistro, mentre nulla si è risarcito in ordine al fermo del veicolo o meglio all'uso del veicolo sostitutivo. Si tratta quindi di ottenere un adempimento totale visto che vi era stato solo un adempimento parziale il che è situazione diversa da quella presa in esame dalla Suprema Corte (v. Cass. 1/6/2008n. 15476) laddove si è esclusa la possibilità di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento contestuali o scaglionate nel tempo che si pone in contrasto con il principio di correttezza e buona fede oltre che con il principio del giusto processo traducendosi in un abuso degli strumenti processuali. Non è poi da sottovalutare il fatto che il soggetto che qui agisce è pur sempre soggetto diverso da quello che è stato leso direttamente ed agisce per un titolo di danno diverso da quello fatto prima valere.

In ordine alla questione relativa alla necessità da parte della sig.ra Cigno di dover utilizzare un veicolo sostitutivo è sufficiente rilevare che: detta signora esplica l'attività di infermiera come risulta da copia della sua carta di identità e risiede in piccolo centro distante dai centri più vicini nei quali sono ubicati gli ospedali; è pacifica la necessità di poter essere disponibili per gli infermieri entro tempi ragionevoli il che non è compatibile con un uso sistematico di mezzi pubblici tanto più in zone nelle quali i medesimi hanno orari necessariamente dilazionati, se poi l'attività di infermiera venisse esercitata professionalmente sempre maggiore risulterebbe la necessità di poter utilizzare un veicolo.

Da tali sintetiche osservazioni pare indiscutibile la necessità dell'utilizzo di veicolo sostitutivo il che giustifica ampiamente il noleggio di detto veicolo e del quale viene chiesto il rimborso sia pure previa cessione del relativo diritto al cessionario. In punto ci si limita ad osservare che il veicolo noleggiato risulta di categoria inferiore a quello della Cigno e rimasto danneggiato il che dimostra un certa ocularietà da parte sua.

Resta la questione della predisposizione della fattura da parte di chi ha fornito la prestazione del noleggio e della quale si chiede il rimborso. In effetti si tratta di circostanza che potrebbe sollevare perplessità soprattutto se si intendesse far confermare autenticità, provenienza e congruità della fattura da parte di chi l'aveva predisposta. Non bisogna però dimenticare che si tratta pur sempre di documento intercorso tra la I...rs e la C... che aveva anche la possibilità di esplicitare un certo controllo sulla sua congruità essendo pur sempre essa stessa la debitrice come tale obbligata in prima battuta al relativo pagamento, laddove l'assicuratore per qualsivoglia motivo non vi avesse poi provveduto. In ogni caso l'importo indicato in detta fattura risulta allineato in linea di massima con le usuali tariffe per cui non si ritiene di poter sollevare critiche al riguardo.

Respinte tutte le eccezioni formulate da parte convenuta e preso atto che nessuna contestazione è stata formulata sulla responsabilità o sull'operatività della norma invocata ne consegue l'accoglimento della domanda attorea e la conseguente condanna dell'Assicurazioni s.p.a. al pagamento di euro 672,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto all'effettivo soddisfo.

Alla soccombenza di parte convenuta segue la condanna al pagamento delle spese di lite a favore dell'attrice I...rs s.a.s. che si liquidano in euro 587,70 (di cui euro 324,70 per diritti, euro 190,00 per onorari ed euro 73,00 per spese come da nota spese presentata che previo controllo è risultata equa ed accettabile) oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino decidendo definitivamente, ritenuta la legittimità e validità della cessione di credito invocata dall'attrice I...rs s.a.s., respinge l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di essa attrice, formulata dall'Italiana Assicurazioni s.p.a. ed accertata la responsabilità esclusiva del sig. F

Mi...n ordine al verificarsi del sinistro, dichiara tenuta e quindi condanna la convenuta Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore della I...s s.a.s. della somma complessiva di euro 672,00 oltre interessi dalla data di accadimento sino al saldo effettivo.

Condanna l'I...Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite a favore dell'attrice I...s.a.s. che si liquidano in euro 587,70 (di cui euro 324,70 per diritti, euro 190,00 per onorari ed euro 73,00 per spese) oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Torino, 8 novembre 2011

LUNGINI LAURELA
CANCELLIERE 93

IL GIUDICE DI PACE
DR. ALBERTO FLOTTI DI ZEMAGLIA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

13.11.2011